Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° marzo 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 58 DEL 1° MARZO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1974 (dalla serie 1ª/1974 alla serie 31ª/1974), emessi in base alla legge 27 febbraio 1965, n. 49, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 16 marzo 1965. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SETTIMA estrazione eseguita l'8 febbraio 1972; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª estrazione.

(1419)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1971.

Approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 dicembre 1914, n. 6941, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1915, registro n. 170 D. A., foglio n. 198, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Foggia;

Visti i regi decreti 17 gennaio 1929, n. 16384, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1929, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 164 e 6 maggio 1935, n. 2992, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1935, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 226, con i quali furono approvati rispettivamente il primo ed il secondo elenco suppletivo della provincia suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1965, n. 3881, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1965, registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 158, con il quale è stato cancellato dal succitato elenco principale delle acque pubbliche il lago di Varano, avendo le caratteristiche di bene appartenente al demanio marittimo;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1952, n. 1410, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del terzo elenco suppletivo della su nominata provincia, compilato dall'ufficio del genio civile di Foggia;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su tale schema, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, dai quali risulta che non è stata presentata alcuna opposizione;

Ritenuto che appare indubbia la natura pubblica delle acque istritte nel terzo elenco suplettivo in esame, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse, sia se considerata isolatamente, come le sorgenti Humara utilizzabili per l'approvvigionamento idrico dei comuni di Volturino e Motta Montecorvino, sia se considerate in relazione al sistema idrografico al quale appartengono;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con il voto n. 469 del 21 aprile 1961;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1971

SARAGAT

LAURICELLA

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
71-*a*	Canale delle Fontanelle	Fiumara di Volturino (n. 71 elenco acque pubbliche)	Motta Montecorvino	Dallo sbocco alle sorgenti in prossimità della strada statale n. 17
71-*b*	Canale Pozzo Nuovo	Id.	Id.	Id.
71-*c*	Canale della Lama	Id.	Id.	Id.
71-*d*	Fosso della Tortorana	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti in prossimità del R. tratturo Lucera-Castel di Sangro
71-*e*	Fiumara Radicosa di Volturino	Id.	Volturino	Dallo sbocco alle sorgenti in prossimità del boschetto S. Lucia
71-*f*	Fosso Humara	Fiumara Radicosa	Motta Montecorvino	Dallo sbocco alle sorgenti a valle della strada comunale della Humara
71-*g*	Canale S. Lucia	Confluenza della Radicosa e della Fiumara di Volturino	Volturino	Dallo sbocco alle origini in prossimità del Toppo Molinaro
71-*h*	Canale Giardino	Fiumara di Volturino	Id.	Dallo sbocco alle origini in prossimità dell'abitato di Volturino

(3076)

Visto, *il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dei compiti d'intervento per il settore del luppolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dalla predetta Azienda di Stato;

Visto il regolamento CEE n. 1696/71 del Consiglio del 26 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 175 del 4 agosto 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo;

Ritenuta la necessità di affidare alla predetta Azienda di Stato i compiti derivanti dall'applicazione delle citate norme comunitarie per il settore del luppolo;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono affiadati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e dell'articolo 1, primo comma, della legge 31 marzo 1971, n. 144, i compiti derivanti dalla applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore del luppolo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1971

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1972
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 137

(3210)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1971.

Conferma in carica del segretario generale della Presidenza della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consigliere di Stato dott. Nicola Picella è confermato nella carica di segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1971

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1972
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 371

(3770)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1971.

Istituzione di un ufficio regionale e di un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige si rende necessario istituire un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione distinto da quello regionale per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

Ritenutá l'opportunità di procedere a tale istituzione;

Decreta:

A partire dal 19 maggio 1971 è istituito l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento, distinto da quello regionale, per l'assolvimento dei relativi compiti di istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 167

(3516)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1971.

Istituzione di un ufficio regionale e di un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale della Calabria si rende necessario istituire un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione distinto da quello regionale per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

Ritenuta l'opportunità di procedere a tale istituzione;

Decreta:

A partire dal 19 maggio 1971 è istituito l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria, distinto da quello Regionale, per l'assolvimento dei relativi compiti di istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 166

(3517)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1971.

Istituzione di un ufficio regionale e di un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale della Basilicata si rende necessario istituire un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione distinto da quello regionale per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

Ritenuta l'opportunità di procedere a tale istituzione;

Decreta:

A partire dal 19 maggio 1971 è istituito l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Potenza, distinto da quello Regionale, per l'assolvimento dei relativi compiti di istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 165

(3518)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Ricostituzione della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 24750 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 104, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 15643 del 28 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1966, registro n. 25, foglio n. 119, con il quale il dottor ing. Tommaso Gazzolo, ingegnere capo del genio civile è stato nominato membro della commissione di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale n. 3141 del 10 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1970, registro n. 13, foglio n. 318, mediante il quale il dottor ing. Marco Carruba, ingegnere superiore dell'U.T.E. ed il dott. ing. Pietro Caselli, ingegnere capo del genio civile sono stati nominati rispettivamente membro effettivo e supplente del collegio stesso;

Considerato che per sopravvenute esigenze di servizio e trasferimenti dei citati funzionari, occorre procedere alla loro sostituzione in seno alla commissione predetta;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86, reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Vista la nota n. 11952 del 1° ottobre 1971 del provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, la commissione di cui alle premesse è così modificata:

Presidente e membri effettivi:

Presidente:

Colangelo dott. Boemondo, consigliere di corte di appello.

Membri:

Macioce dott. ing. Fernando, ispettore generale A. C.;

Lupetti dott. ing. Cesare, ispettore generale G. C.;

Pozzone dott. ing. Mario, capo ufficio tecnico erariale;

Cimini dott. ing. Paolo, libero professionista.

Il presidente ed i membri supplenti sono:

Presidente supplente:

Calore dott. Ugo, consigliere di corte d'appello.

Membri supplenti:

Iacometti dott. ing. Angelo, ingegnere capo G. C.;

Iaboni dott. ing. Raffaele, ingegnere capo G. C. f.f. ispettive;

D'Angelo dott. ing. Domenico, ingegnere capo dell'U.T.E.;

Filauri dott. ing. Serafino, libero professionista.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi, sarà attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 155

(3019)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1971.

Merci ammissibili alla temporanea importazione su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1970 concernente l'elenco delle merci ammissibili alla temporanea importazione su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali;

Visto il decreto 30 marzo 1971 che ha prorogato la validità del decreto 14 ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la validità del suddetto decreto ministeriale 14 ottobre 1970;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo nella seduta del 2 dicembre 1971;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogata, fino al 30 giugno 1972, la validità del decreto ministeriale 14 ottobre 1970 concernente l'elenco delle merci ammissibili alla importazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

(3481)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

Nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli ed i relativi rimorchi adibiti al trasporto di merci e di persone, importati temporaneamente dalla Finlandia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Finlandia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale prevede la facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Articolo unico

Gli autoveicoli ed i relativi rimorchi adibiti al trasporto di merci e quelli adibiti al trasporto di persone, importati temporaneamente dalla Finlandia ed appartenenti a persone residenti stabilimente in Finlandia, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trecentosessantesimo della tassa annuale di circolazione per ogni giorno, o frazione, di permanenza in Italia. In ogni caso la tassa non può essere inferiore a tre trecentosessantesimi.

Il diritto di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1972.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il Ministro: PRETI

(3482)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

Esenzione dal diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nei confronti degli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporti internazionali di merci, importati temporaneamente dalla Finlandia e appartenenti a persone residenti stabilmente in Finlandia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni e esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario e per esigenze dei traffici;

Decreta:

Articolo unico

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Finlandia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Finlandia sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento del diritto fisso, di cui allo art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1972.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

(3484)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

Esenzione dal pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, e successive modificazioni, per i trasporti internazionali di persone effettuati con autobus e rimorchi importati temporaneamente dalla Finlandia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Finlandia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, istitutivo delle tasse di bollo sui documenti di trasporto;

Vista la legge 22 agosto 1962, n. 1283, che reca ritocchi alle tasse di bollo sui documenti di trasporto;

Vista la nota n. 1 alla lettera *a*), dell'art. 6 della tariffa annessa alla succitata legge 22 agosto 1962, n. 1283, che consente al Ministro per le finanze di concedere esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, per esigenze dei traffici o quando sussista la reciprocità di trattamento tributario;

Considerato che tra l'Italia e la Finlandia sussiste la suddetta reciprocità di trattamento;

Decreta:

Articolo unico

I trasporti internazionali di persone effettuati con autobus e rimorchi importati temporaneamente dalla Finlandia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Finlandia, sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, e successive modificazioni.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1972.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il Ministro: PRETI

(3483)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1972.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti del Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1123 del 12 luglio 1965 con il quale è stato giuridicamente riconosciuto il Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale (C.I.F.A.P.) e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Viste le designazioni fatte dall'assemblea dei soci del C.I.F.A.P. e dal consiglio direttivo centrale del C.I.S.S. - Centro italiano di solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione del Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale è così composto:

Garavelli dott. Walter, Franchini Carlo, Pecollo Mario, Schiavi Lia e Orlandi Flavio, in rappresentanza della assemblea dei soci del C.I.F.A.P.;

Rampello ing. Giuseppe, in rappresentanza del C.I.S.S. - Centro italiano di solidarietà sociale;

Aristodemo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente predetto è così composto:

Pironti dott. Remo, membro effettivo, presidente e Troiani dott. Goffredo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mancuso dott. Francesco Filiberto, membro effettivo e Garoia Luigi, membro supplente, in rappresentanza della assemblea dei soci del C.I.F.A.P.;

Mealli dott. Remo, membro effettivo e Fracchia Orazio, membro supplente, in rappresentanza del C.I.S.S. - Centro italiano di solidarietà sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3018)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1972.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte;

Vista la nota n. 464 del 20 gennaio 1972 del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione del Piemonte con cui chiede la sostituzione del dott. Alessandro Fiori, membro effettivo e presidente del suddetto organo collegiale, perchè trasferito ad altra sede, con il dott. Renato Giorsetti, attuale direttore dell'ufficio regionale del lavoro, nonchè la nomina dell'avv. Enzo De Negri, attuale vice direttore dell'ufficio stesso, a membro supplente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Decreta:

Il dott. Renato Giorsetti e l'avv. Enzo De Negri sono nominati, rispettivamente, presidente e sostituto del presidente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3230)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1972.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Villanova d'Albenga.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 84 del 5 aprile 1966 col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Villanova d'Albenga ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di:

Albenga, dall'11 agosto 1971 al 10 ottobre 1971;

Ortovero, dal 15 giugno 1970 al 14 agosto 1970;

Villanova d'Albenga, dal 10 agosto 1970 al 10 ottobre 1970,

e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Villanova d'Albenga, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

(3020)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1969, con il quale sono stati nominati alcuni componenti il consiglio di amministrazione del suindicato istituto, tra cui il dott. Mario Andreis, in rappresentanza dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la lettera in data 13 gennaio 1972 con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a seguito delle dimissioni del dott. Mario Andreis dall'incarico in parola, ha designato quale proprio rappresentante l'avv. Paolo Pulci;

Decreta:

L'avv. Paolo Pulci è nominato componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in sostituzione del dott. Mario Andreis, dimissionario.

Il predetto scadrà dalla carica insieme agli altri componenti nominati con il decreto in data 11 aprile 1969, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(3017)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1972.

Costituzione della riserva zoologica « Sacca di Bellocchio », in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la nomina di un'apposita commissione speciale per i problemi dell'ecologia, istituita in Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto di quanto ha predisposto di recente la predetta commissione col documento sulla salvaguardia delle « zone umide », ritenute utili ed opportune allo equilibrio ecologico del territorio nazionale, per cui si ritengono necessari adeguati provvedimenti legislativi, nonchè la preparazione di una « carta nazionale » dei luoghi da salvaguardare o da ripristinare;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (U.I.N.C.);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro carateristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio della foresta demaniale di Ravenna di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra le altre, la sezione denominata « Sacca di Bellocchio » in comune di Ravenna della superficie di ha. 163, compresa nel foglio (Foce del Reno) dell'I.G.M. n. 89 - I NO - in scala al 25 mila, posta s.l.m., che risponde ai requisiti richiesti, rappresentando una zona di interesse naturalistico ove trova ideale habitat, in particolare, una avifauna nonchè una selvaggina pregiata tipica degli ambienti palustri del litorale adriatico settentrionale;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalle commissioni per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della Società botanica, nonchè del rapporto al programma economico nazionale 1971-1975 (progetto 80), la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi scientifici (in particolare sull'avifauna);

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo n. 58/455 del 30 dicembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

La località denominata « Sacca di Bellocchio », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta demaniale di Ravenna, in provincia di Ravenna, esattamente individuata nella planimetria al 25 mila allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva zoologica ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

DAL FOGLIO N° 89 I° N.O. DELL'I.G.M. SCALA 1:25.000
F.D. SACCA DI BELLOCCHIO
RISERVA ZOOLOGICA
C Mioni
Prov. di Ferrara
VALLE
Pontifoglio
La Spineta
C.Patrignani
F.ce di Bellocchio
G. Simoni
C.Ghirardelli
C.Patrignani
VALLE DI
LIDO MAGNAVACCA
Smarlacca
Feluppa
C.se S.Crispino
FOCE DEL RENO
Mare Adriatico
F. RENO
IL Casetto
C.Ronconi
LIMITE DI RISERVA
CONFINE DI PROVINCIA

(3219)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1972.

Ampliamento della riserva naturale integrale « Sasso Fratino », in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la nomina di una apposita commissione speciale per i problemi dell'ecologia, istituita in Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento della economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (U.I.N.C.);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali, territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Visto il decreto ministeriale in data 26 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 16 settembre 1971, n. 234, con il quale è stata costituita la « riserva naturale integrale » di « Sasso Fratino » in tenimento della foresta demaniale di Badia Prataglia in provincia di Forlì, comune di Bagno di Romagna, pari ad una superficie di ha. 110;

Considerato che il suddetto comprensorio è insufficiente per la realizzazione degli scopi prefissi, per cui si rende necessario un adeguato ampliamento dell'attuale superficie;

Accertato che:

nel suddetto comprensorio della foresta demaniale di Badia Prataglia e, precisamente nella località « Sasso Fratino » è stata individuata una zona che accorpata all'intera area della sopracitata « riserva naturale », già esistente, viene a formare un più esteso ed un più rispondente territorio, di complessivi ha. 261; ubicato a quota media di m. 1500 s.l.m e compreso nel foglio *A*, Sezioni 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 8-*p*, 12, 13 e 14 della carta silografica scala al 10 mila, della predetta foresta.

tale zona rappresenta un raro esempio di associazione naturale di abete bianco, faggio ed altre latifoglie e, che si presta pertanto ottimamente quale campo di lavoro scientifico e pratico per la restaurazione forestale di parte della catena montuosa appenninica;

Tenuto presente che a seguito di indagini territoriali delle commissioni per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della Società botanica, nonchè nel rapporto al programma economico nazionale 1971-1975 (progetto 80), la zona suddetta, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, ha formato oggetto di indagini e studi di carattere naturalistico e forestale;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con atto deliberativo emesso in data 30 dicembre 1971, n. 7/404;

Decreta:

Art. 1.

La località « Sasso Fratino », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta demaniale Badia Prataglia, nella parte ricadente della provincia di Forlì, esattamente individuata nella planimetria al 10 mila allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto annulla il provvedimento di costituzione della riserva naturale integrale « Sasso Fratino », precedentemente adottato con decreto ministeriale del 26 luglio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 16 settembre 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVI Fiera campionaria internazionale di Bologna ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVI Fiera campionaria internazionale di Bologna », che avrà luogo a Bologna dal 24 maggio al 4 giugno 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3153)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVI Mostra mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVI Mostra mercato internazionale dell'artigianato », che avrà luogo a Firenze dal 22 aprile al 7 maggio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3149)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XV S.I.A. - Salone internazionale dell'alimentazione » in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XV S.I.A. - Salone internazionale dell'alimentazione », che avrà luogo a Bologna dal 24 maggio al 4 giugno 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3154)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Eurodomus 4 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Eurodomus 4 », che avrà luogo a Torino dal 18 al 28 maggio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Expo-Sport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Expo-Sport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », che avrà luogo a Bari dal 30 aprile all'8 maggio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3150)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XX Fiera campionaria generale di Roma ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XX Fiera campionaria generale di Roma », che avrà luogo a Roma dal 27 maggio all'11 giugno 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3156)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Interbimall - Salone internazionale delle macchine per la lavorazione del legno », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Interbimall - Salone

internazionale delle macchine per la lavorazione del legno », che avrà luogo a Milano dal 20 al 28 maggio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3152)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », che avrà luogo a Bari dal 31 maggio al 5 giugno 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3157)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1972.

Assunzione da parte del casellario giudiziale centrale, presso il Ministero di grazia e giustizia, del servizio relativo al casellario giudiziale di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2 e 3, primo capoverso, e 22 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778 sulle disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale;

Decreta:

A decorrere dal 2 marzo 1972, il casellario giudiziale centrale presso il Ministero di grazia e giustizia assume, temporaneamente, il servizio relativo al casellario giudiziale di Ancona, impossibilitato a funzionare a causa degli eventi sismici colà avvenuti.

Dalla predetta data gli uffici giudiziari devono inviare direttamente all'ufficio del casellario centrale anche le schede che avrebbero dovuto essere trasmesse al casellario di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 29 febbraio 1972

Il Ministro: GONELLA

(3809)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 dicembre 1971.

Revoca dell'ordinanza riguardante le provenienze dal Marocco.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 7 luglio 1971, con la quale le provenienze dal Marocco sono state sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale il Marocco viene dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 7 luglio 1971 per le provenienze dal Marocco, perchè ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(3052)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 gennaio 1972.

Provenienze dall'Angola.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene dichiarato infetto da colera l'Angola;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Angola sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1934, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3053)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 febbraio 1972.

Assunzione nei ruoli dello Stato del personale insegnante delle scuole secondarie statali dei convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 288, che modifica le norme dell'art. 8, primo comma, dell'art. 9, primo comma, e dell'art. 11, primo comma, della legge 9 marzo 1967, n. 150;

Vista la propria ordinanza 31 maggio 1968, con la quale, sono state fissate le modalità per l'immissione degli aventi titolo nei ruoli relativi alle cattedre delle scuole secondarie statali annesse ai convitti nazionali;

Visto l'art. 12 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che dà interpretazione estensiva all'art. 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150;

Considerato che in conformità al disposto della suddetta legge deve essere modificato l'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 31 maggio 1968;

Ritenuto che dalla suddetta modifica deriva la necessità di assegnare agli aspiranti il termine di presentazione e documentazione delle domande di immissione nei ruoli delle scuole secondarie statali annesse ai convitti nazionali;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 31 maggio 1968 è sostituito come segue:

Gli insegnanti non abilitati, in possesso del prescritto titolo di studio, che entro l'anno scolastico 1966-1967 abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio nelle scuole dei convitti nazionali, ed il personale di ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali parimenti non abilitato, possono chiedere l'assunzione nei ruoli della scuola media, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, e per le cattedre non assegnate in applicazione degli articoli 1, 2 e 3, se abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media in una delle sessioni di esami indette entro un triennio a decorrere dal 21 aprile 1967, data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1967, n. 150.

Art. 2.

Gli insegnanti che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo, possono chiedere l'assunzione nei ruoli della scuola media dei convitti nazionali, presentando domanda in carta da bollo da L. 500 indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati - nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

La domanda dovrà essere redatta e documentata in conformità a quanto disposto dall'art. 10 dell'ordinanza ministeriale 31 maggio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968.

Art. 3.

Per tutto ciò che non è previsto nella presente ordinanza, valgono le norme contenute nella citata ordinanza ministeriale 31 maggio 1968.

Roma, addì 15 febbraio 1972

Il Ministro: MISASI

(3520)

DECRETO PREFETTIZIO 12 febbraio 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Sondrio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il decreto prefettizio n. 26742 in data 30 novembre 1971 relativo alla costituzione, per il triennio 1971-1974, del consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota n. 1187 in data 28 gennaio c. a., con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha designato il dott. Alberto Mele per la nomina a componente del predetto consesso, in sostituzione del dott. Bartolomeo Cirincione, dimissionario;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Alberto Mele è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in sostituzione del dott. Bartolomeo Cirincione, dimissionario.

Il medico provinciale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Sondrio, addì 12 febbraio 1972

Il prefetto: PRIMA

(3078)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1972, n. 5648/5649, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano per la zona riguardante l'allacciamento del viale Forlanini alla tangenziale est ed al viale Argonne.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

(2760)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Varianti al piano di ricostruzione del comune di Veglio

Con decreto in data 8 febbraio 1972, n. 4394 del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte sono state approvate, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, le varianti del piano di ricostruzione del comune di Veglio, adottate dal comune stesso con deliberazioni n. 27 del 27 novembre 1971 e n. 32 del 31 dicembre 1971.

(2761)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Martis (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.351.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3617)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Mara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.580.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3618)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972, il comune di Montone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.603.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3619)

Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972, il comune di Magione (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.546.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3620)

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972, il comune di Marsciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.117.439, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3621)

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Nulvi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.278.546, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3622)

Autorizzazione al comune di Nule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Nule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.389.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3623)

Autorizzazione al comune di Nughedu S. Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Nughedu S. Nicolò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.940.638, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3624)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972, il comune di Nocera Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.610.232, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3625)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Olmedo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.586.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3626)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Olbia (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 213.811.882, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3627)

Autorizzazione al comune di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Prepotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.181.619, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3628)

Autorizzazione al comune di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972, il comune di Potenza Picena (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.661.662, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3629)

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972, il comune di Pietralunga (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.058.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3630)

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972, il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.082.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3631)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972, il comune di Paciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.705.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3632)

Autorizzazione al comune di Ruda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Ruda (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3633)

Autorizzazione al comune di S. Giorgio di Nogaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3634)

Autorizzazione al comune di San Giustino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972, il comune di San Giustino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.134.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3635)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972, il comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.649.829, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3636)

Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Tusa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3637)

Autorizzazione al comune di Torgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972, il comune di Torgiano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.135.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3638)

Autorizzazione al comune di Tuoro sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972, il comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.788.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3639)

Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Ucria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3640)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972, il comune di Umbertide (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.506.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3641)

Autorizzazione al comune di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Villafranca Tirrena (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3642)

Autorizzazione al comune di Venetico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1972, il comune di Venetico (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3643)

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972, il comune di Valfabbrica (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.511.354, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3644)

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972, il comune di Valtopina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.884.576, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3645)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 28 febbraio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	588,49	588,49	588,65	588,49	588,50	588,50	588,45	588,49	588,49	588,45
Dollaro canadese .	586,20	586,70	586,50	586,20	586,10	586,50	586,80	586,20	586,70	586,70
Franco svizzero	151,81	151,91	152,10	151,81	152 —	151,90	151,86	151,81	151,91	151,90
Corona danese .	84,24	84,24	84,20	84,24	84,10	84,24	84,24	84,24	84,24	84,20
Corona norvegese	88,84	88,84	88,87	88,84	88,60	88,85	88,84	88,84	88,84	88,80
Corona svedese .	122,86	122,86	122,80	122,86	122,30	122,86	122,81	122,86	122,86	122,85
Fiorino olandese	184,99	184,99	185,15	184,99	184,70	184,97	185 —	184,99	184,99	184,95
Franco belga	13,4250	13,425	13,43	13,4250	13,40	13,42	13,4275	13,4250	13,42	13,40
Franco francese	116 —	116 —	116,07	116 —	116 —	116 —	115,96	116 —	116 —	116 —
Lira sterlina .	1533,05	1534,05	1534,75	1533,05	1533,75	1534,05	1534 —	1533,05	1534,05	1534 —
Marco germanico .	184,20	184,20	184,19	184,20	183,95	184,20	184,16	184,20	184,20	184,20
Scellino austriaco	25,3540	25,354	25,38	25,3540	25,40	25,35	25,3475	25,3540	25,35	25,35
Escudo portoghese	21,7175	21,7175	21,69	21,7175	21,50	21,72	21,71	21,7175	21,71	21,70
Peseta spagnola	8,93	8,93	8,93	8,93	8,90	8,93	8,9290	8,93	8,93	8,90

Media dei titoli del 28 febbraio 1972

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	97,85
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,40
» 5 % (Ricostruzione)	92,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,70
» 5 % (Città di Trieste) .	93,875
» 5 % (Beni esteri)	93,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,60
» 5,50 % » » 1968-83	90,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,425
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,725
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	96,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,575
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,35
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	588,47
Dollaro canadese	586,75
Franco svizzero .	151,885
Corona danese	84,24
Corona norvegese	88,84
Corona svedese .	122,835
Fiorino olandese	184,995
Franco belga .	13,426
Franco francese	115,98
Lira sterlina .	1534,025
Marco germanico .	184,18
Scellino austriaco .	25,351
Escudo portoghese	21,714
Peseta spagnola .	8,929

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1971, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 131, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario del sig. Milocchi Giuseppe, nato a Capodistria il 20 aprile 1921, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione di indennizzo per i beni perduti in zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(2758)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti addì 23 dicembre 1971, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 130, è stato accolto il ricorso straordinario del sig. Melillo Lovito, nato a Napoli il 17 luglio 1885, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo dei beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(2759)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Savona

Con decreto interministeriale n. 537 del 28 dicembre 1971, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti l'immobile denominato ex forte « Madonna del Monte », siti in comune di Savona, distinti nel catasto del predetto comune ai fogli 72, particelle *C*, 77 - particelle 14 e 77 - particella 15, della superficie complessiva di mq. 33.680.

(2764)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della società operaia di mutuo soccorso di Ponte all'Ania, con sede in Ponte all'Ania di Barga.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 gennaio 1972, la società operaia di mutuo soccorso di Ponte all'Ania, con sede in Ponte all'Ania di Barga (Lucca), costituita il 2 febbraio 1950 è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile, essendo nella impossibilità di conseguire i fini sociali.

(3021)

Revoca del decreto di scioglimento della società cooperativa agricola di servizi e conduzioni « Produttori agricoli Pistoia », con sede in Pistoia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 febbraio 1972, il provvedimento ministeriale in data 15 maggio 1968, con il quale veniva disposto, al numero d'ordine 17, lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa agricola di servizi e conduzioni « Produttori agricoli Pistoia », con sede in Pistoia, costituita per rogito Banchelli in data 17 ottobre 1961, rep. 2664, è revocato limitatamente alla parte contrassegnata dal numero d'ordine sopra citato.

(3022)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », con sede in Lamezia Terme.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° febbraio 1972, la gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), è stata prorogata fino al 31 luglio 1972.

(3023)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 258, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Grappiolo Silvio, quale padre dell'alunna Luisella Grappiolo, avverso la decisione in data 23 ottobre 1967 con la quale il provveditore agli studi di Imperia, confermando quanto già significato dal preside dell'istituto tecnico commerciale « Colombo » di Sanremo, relativamente all'esito degli esami di riparazione sostenuti nell'anno scolastico 1966-67 dalla predetta Luisella Grappiolo, alunna della 2ª classe in quell'istituto, dichiarava di non avere alcun provvedimento da adottare.

(3024)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 2 dicembre 1971, n. 2666, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 180 sito in comune di Latina riportato al catasto del comune di Latina al foglio n. 139 in fregio ai mappali 12, 13 e 51.

(3032)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Sermoneta

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 2 dicembre 1971, n. 2413, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 342, sito in comune di Sermoneta, riportato al catasto del comune di Sermoneta al foglio n. 7, partita 3/ad.

(3033)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 17 novembre 1971, n. 2457, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 200 sito in comune di Latina riportato al catasto del comune di Latina al foglio 172 confinante con i mappali 78 e 261, partita 2588.

(2769)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Sermoneta

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 17 novembre 1971, n. 2415, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 18, sito in comune di Sermoneta, riportato al catasto del comune di Sermoneta al foglio 7, partita 3/ad.

(2770)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica del Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6361/5368, in data 8 febbraio 1972, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica del Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina (Salerno), deliberato dal consiglio dei delegati in data 12 novembre 1971.

(3026)

Autorizzazione all'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 4, l'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma è stato autorizzato ad acquistare, per la dipendente sezione operativa periferica di Ragusa, l'azienda agricola « Don Pietro » della superficie complessiva di ha. 81.30, riportata nel catasto terreni del comune di Ragusa alla partita 1226, foglio n. 12, mappali 7, 9/parte, 11, 13 e 55 di proprietà dei fratelli Trigona di Canicarao.

(3031)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Montecompatri-Colonna » o « Montecompatri » o « Colonna » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Montecompatri-Colonna » o « Montecompatri » o « Colonna » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Montecompatri-Colonna » o « Montecompatri » o « Colonna »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Montecompatri-Colonna » o più semplicemente « Montecompatri » o « Colonna » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Montecompatri-Colonna » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da viti dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Malvasie (bianca di Candia e puntinata) fino ad un massimo del 70 %;

Trebbiani (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve bianche provenienti da altri vitigni Bellone e Bonvino presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Montecompatri-Colonna » comprende tutto il territorio comunale di Colonna e parte di quelli di Montecompatri, Zagarolo e Roccapriora.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dal ponte di Pantano sulla Casilina, in prossimità del km. 21, il limite segue, verso nord-est, la strada che va a congiungersi alla via Prenestina fino ad incrociare, in prossimità del km. 3, il confine comunale di Zagarolo. Segue questo confine verso sud fino ad incontrare la via Casilina in prossimità del km. 33,800, prosegue lungo la medesima e, superato il km. 24, segue verso est, la strada per Pallavicina, raggiunge questa località, la supera e prosegue per la strada che conduce al laghetto di Mondo fino al suo incrocio con il fosso di Pallavicina; segue questo corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare, prima di raggiungere la via di Gallicano l'impluvio che attraversa la tenuta di S. Cesareo, segue la linea d'impluvio verso sud sino alla ferrovia e da qui una retta che raggiunge al km. 27 la via Casilina (Strada statale n. 6). Dal km. 27 sulla Casilina segue una retta, verso sud, fino ad incrociare la via Nomentana inferiore al km. 2, prosegue quindi su quest'ultima verso est fino ad incrociare di nuovo la via Casilina, percorrendola sino al km. 29,500 circa; quindi segue verso sud la strada che costeggia S. Cesareo e conduce a Valle Clementina, fino ad incrociare il confine comunale tra Zagarolo e Roccapriora, segue questo confine verso ovest e poi verso sud, prosegue quindi lungo il confine comunale tra Roccapriora e Palestrina sino ad incrociare la strada che attraversa Valle Isoletta e conduce a Carchitti. Dal punto di incrocio segue questa strada verso nord, passando ad est di colle di Fuori e prosegue lungo il sentiero che, percorre, in direzione ovest, la Valle Clementina. Superato colle S. Giovanni segue, in direzione nord, il sentiero che passando alle pendici orientali di colle Romano e M. dell'Orso, costeggia, a nord di quest'ultimo, il confine di Zagarolo fino ad incrociare la strada per fontana Chiusa, che segue per un breve tratto verso nord fino a raggiungere il confine comunale di Zagarolo. Prosegue lungo quest'ultimo verso ovest fino ad incontrare, in prossimità del colle Fontana Molara, la confluenza dei confini dei comuni di Montecompatri, Zagarolo e Roccapriora. Prosegue quindi lungo il confine di Montecompatri in direzione sud e poi nord sino ad incrociare al km. 4,300 circa in località Pallotta, la strada per Colonna, la segue, verso est, fino al bivio con la strada per la stazione di Montecompatri-Colonna (km. 5,300); segue quest'ultima in direzione nord fino ad incrociare il confine comunale di Roma lungo il quale prosegue in direzione est e poi nord sino a raggiungere, in località Cella Nuovi del Corvio, la strada che si allaccia alla via Casilina in prossimità del km. 21, percorre questa strada e quindi la Strada statale n. 6 sino al ponte di Pantano chiudendo così la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Montecompatri-Colonna » devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. In ogni caso sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni situati oltre i 480 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 180 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 150 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72 % per il vino « Montecompatri-Colonna ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Montecompatri-Colonna » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Montecompatri-Colonna », all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: secco (o amabile) morbido, caratteristico armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Montecompatri-Colonna » che abbia una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12 e venga

immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5 può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella indicata nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine ». « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione del vino di cui all'art. 1.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(3012)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1971, registro n. 53 Finanze, foglio n. 377, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Pietro Casano avverso il decreto ministeriale 10 novembre 1962 concernente esclusione dal concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1962.

(3025)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1971 al 31 dicembre 1971, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2328/71 e n. 2559/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento comunitario n. 136/66 (olio di oliva), esportati verso Paesi terzi e la Grecia.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati:	
A	olio d'oliva:	
I	che ha subito un processo di raffinazione:	
a)	ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine anche mescolato con olio d'oliva vergine:	
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	— per le esportazioni verso i paesi terzi europei all'esclusione della Grecia e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	3.000
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei paesi terzi europei e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo . . .	6.000
II	altro:	
a)	olio d'oliva vergine:	
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	— per le esportazioni verso i paesi terzi europei all'esclusione. della Grecia e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	1.000
	— per le esportazioni verso i paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei paesi terzi europei e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	6.000

(a) Sono considerati come aventi subito un processo di raffinazione gli oli di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5 % come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica $K\ 268$ (densità ottica della soluzione nell'isoottano [2,3,4 trimetilpentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula: $K'\ 268 = K\ 268 - (0{,}023 \times \%$ del tenore in acidi grassi liberi).

(2) Questa variazione è così definita: $\Delta K = K\ 268 - 0{,}5\ (K\ 262 + K\ 274)$.

(1674)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 31 gennaio 1972;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea conseguito presso una università dello Stato od un istituto superiore equiparato secondo le vigenti disposizioni;

B) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione;

D) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo;

E) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine; per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306; per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319; per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono tale beneficio;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente.

Per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

L'elevazione di cui al precedente n. 1) si cumula con quelle contemplate nei numeri 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto fino ai 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

8) il limite massimo di età è protratto inoltre a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per la guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati ed invalidi di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i profughi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni e proroghe, che siano disoccupati;

c) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, ad esclusione delle categorie contemplate dallo art. 3, secondo comma, della legge medesima;

d) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli orfani di guerra;

e) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11, e per gli orfani e le vedove dei caduti del lavoro di cui alla legge medesima.

Si prescinde dal limite di età per i candidati che all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso appartengano al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o delle amministrazioni civili dello Stato.

Si prescinde parimenti dal limite di età per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16, Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano all'ufficio protocollo dello Istituto sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) il domicilio ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze durante l'anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione della università dello Stato o dell'istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dello Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta come previsto dallo art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Art. 5.

Gli esami, diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato, consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna nel periodo massimo di otto ore, e di un colloquio sulle seguenti materie:

1ª Prova scritta

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti di statistica metodologica:

Definizione e campo di applicazione della statistica; rilevazione statistica dei fenomeni, definizione di rilevazione, unità statistica di rilevazione con particolare riguardo ai censimenti ed alle principali rilevazioni correnti italiane; modelli di rilevazione con particolare riguardo ai modelli usati nelle rilevazioni statistiche ufficiali italiane; rappresentazioni grafiche; valori medi e relativi procedimenti di calcolo; concetto e misura delle variabilità con particolare riguardo allo scostamento quadratico medio; distribuzione binomiale, distribuzione normale, distribuzione ipergeometrica; rappresentazione analitica delle distribuzioni di frequenze: natura, scopi e principali procedimenti di calcolo dei parametri delle funzioni; rapporti statistici; numeri indici; regressione e correlazione; rilevazioni per campione: natura e scopi, criteri di scelta e principali schemi di campionamento.

2ª PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti di statistica economica:

Definizione e campo di applicazione della statistica economica; popolazione e forze di lavoro; produzione e formazione del reddito; distribuzione del reddito ai fattori; formazione del capitale e ricchezza nazionale; consumi privati e pubblici; relazioni economiche con l'estero; relazioni economiche intersettoriali (tavola input - output); utilizzazione della tavola input - output ai fini della previsione e programmazione economica; statistiche della produzione e numeri indici; statistiche dei prezzi e numeri indici; serie temporali e analisi delle principali componenti; cenni sull'analisi della domanda e sulla funzione del consumo; cenni sulla produttività e sulla funzione della produzione.

COLLOQUIO

Le materie indicate per le prove scritte nonchè le seguenti:

Demografia:

Concetto e limiti della demografia; popolazione residente e popolazione presente; censimenti demografici; le rilevazioni anagrafiche; distribuzione territoriale della popolazione; struttura della popolazione per sesso, età, stato civile e professione; misura della dinamica demografica: quozienti demografici, quozienti specifici, quozienti standardizzati.

Matrimoni: caratteristiche strutturali; distribuzione dei matrimoni per età degli sposi, età media al matrimonio, omogamia e attrazione matrimoniale; nuzialità generica e specifica.

Nascite: secondo il sesso, la filiazione, l'ordine di nascita; frequenza di parti plurimi, stagionalità delle nascite; natalità generica; fecondità della donna; indici sintetici di fecondità; produttività e prolificità matrimoniale; intervallo protogenesico ed intergenesico medio.

Morti: mortalità generale: morti secondo l'età, il sesso, lo stato civile; mortalità antenatale; mortalità infantile endogena ed esogena e sua determinazione; supermortalità maschile.

Tavole di mortalità per contemporanei e per generazioni: costanti biometriche; mortalità per cause; tavole di mortalità italiane.

Migrazioni: caratteristiche del movimento migratorio; rilevazioni delle migrazioni con l'estero; movimento migratorio interno; misura delle migrazioni; l'urbanesimo; l'emigrazione italiana; cause ed effetti delle migrazioni.

Evoluzione delle popolazioni: modelli teorici, popolazione stazionaria e popolazione stabile, riproduttività della popolazione; legge di Malthus e sviluppo logistico delle popolazioni; previsioni demografiche.

Matematica:

Progressioni aritmetiche e geometriche; logaritmi decimali e naturali; uso delle tavole logaritmiche; elementi di calcolo combinatorio; potenza naturale di un binomio; sistemi di equazioni lineari; concetto di funzione, di limite e di continuità di una funzione di variabile reale; rappresentazione di una funzione in coordinate cartesiane; cenni sulla derivazione e integrazione di funzioni; interesse e leggi di capitalizzazione; rendite certe, ammortamenti e prestiti; uso di prontuari finanziari.

Diritto amministrativo:

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione centrale, amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma; concetto di ente pubblico; organi e uffici; rapporti fra i vari organi; gerarchia e autarchia; stato giuridico ed economico degli impiegati pubblici; natura giuridica del rapporto di pubblico impiego; servizi pubblici; beni degli enti pubblici, beni demaniali e beni patrimoniali; giustizia amministrativa; ricorsi amministrativi; ricorsi giurisdizionali; giurisdizioni speciali; legislazione in vigore sui servizi statistici.

Economia politica e scienza delle finanze:

Argomenti fondamentali di un normale corso universitario.

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 30 e 31 maggio 1972, con inizio alle ore 8,30, presso i locali del palazzo dei Congressi, viale Civiltà del Lavoro (EUR), Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei documenti di riconoscimento di cui al successivo art. 9, per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dello Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio saranno invitati a far pervenire all'Istituto centrale di statistica nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti — redatti nelle apposite forme — attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme debitamente autenticata, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2 produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di mutilato od invalido di guerra od assimilato, di mutilato o invalido per servizio, di mutilato o invalido del lavoro, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito o dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dello Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

L'amministrazione si riserva la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria del concorso, entro il limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di consigliere di 3ª classe. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1972

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

(Schema esemplificativo della domanda da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1972, le cui prove scritte avranno luogo nei giorni 30 e 31 maggio 1972, con inizio alle ore 8,30, presso i locali del palazzo dei Congressi, viale Civiltà del Lavoro, Roma.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . . . a . . . . . (provincia di . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2);

3) di essere domiciliato in (3) . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (5) e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (6) . . . .;

8) di essere in possesso del diploma di laurea in . . conseguito presso l'università o istituto di . . . nell'anno accademico . . . .;

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . . con la qualifica di (7) . . . . . .;

10) di avere prestato servizio presso (8) . . . . . dal . . . al . . . . e che il rapporto d'impiego è cessato per . . . .;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data . . . . . .

Firma del candidato

. . . . (10)

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari a quale dei titoli indicati nell'art. 2 del bando beneficia della elevazione o della esenzione da detto limite.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi. I minori di anni 21 dovranno dichiarare, comunque, se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, impediscano il possesso dei diritti politici.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o la imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(3566)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1971, registro n. 13 Difesa, foglio n. 2;

Visto il decreto ministeriale in data 31 maggio 1971, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1971, registro n. 28 Difesa, foglio n. 393;

Visto il decreto ministeriale in data 20 settembre 1971, con il quale è modificata la composizione della commissione stessa, registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1971, registro n. 47 Difesa, foglio n. 342;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità aeronautici:

1. Stipa Giancarlo . . . . punti 821,40
2. Moretti Massimo . . . . » 773,60
3. Ciavarella Antonio . . . . » 760,40
4. Duratti Daniele . . . . » 754,80
5. Polidoro Ettore . . . . » 750 —
6. Di Cresce Angelo . . . . » 744,80
7. Lopez Alessandro . . . . » 738,20
8. Holl Marcello . . . . » 731,20
9. Comis Ronchin Celestino . . . . . . » 723,80
10. Zorc Giovanni . . . . » 721,40
11. Pastore Gennaro . . . . » 715,20
12. Ceccon Renzo . . . . » 703,60
13. Napolitano Paolo . . . . » 695,70
14. Impronta Nicola . . . . » 672,40
15. Stefanuto Ruggero . . . . » 666,90
16. Cosi Massimo . . . . » 662,40
17. Belletti Umberto . . . . » 652,20
18. Campagna Vincenzo . . . . » 643,20
19. Scippacercola Guglielmo . . . . . . » 631,20

Specialità armamento:

1. Moretto Silvio . . . . punti 701 —
2. Amisano Renato . . . . » 690 —

Specialità elettronici:

1. D'Imporzano Francesco . . . . . . punti 847 —
2. Liccardo Antonio . . . . » 839 —
3. Uccello Mario . . . . » 835,40
4. Del Vecchio Claudio . . . . » 831,90
5. Ragona Renato . . . . » 806,90
6. Marletta Ivan . . . . » 798,60
7. Giannatiempo Aldo . . . . » 797,80
8. Galioto Roberto . . . . » 788,65
9. Telesca Vito . . . . » 785,40
10. Dimaiuta Nello . . . . » 782,50
11. Di Luzio Icilio . . . . » 768,20
12. Lori Pasqualino . . . . » 761,20
13. Salvatori Eugenio . . . . » 758,20
14. Colombo Roberto . . . . » 750,20
15. Zanolla Adelchi . . . . » 749,80
16. Ronchetti Maurizio . . . . » 745,20
17. Marassi Giorgio . . . . » 738 —
18. Ciliberti Michele . . . . » 733,80
19. Ricci Claudio . . . . » 726,80
20. Ciampi Ernesto . . . . » 722 —
21. Tardani Antonio . . . . » 717,80
22. Bello Luciano . . . . » 714,20
23. Radesich Marcello . . . . » 704,60
24. Lucato Ferdinando . . . . » 702 —
25. Perconti Giuseppe . . . . » 697,20
26. Morelli Gennaro . . . . » 694,25
27. Cappelletti Giancarlo . . . . » 691 —

28. Angela Aldo . . punti 688,80
29. Mancini Feliciano . . . » 687 —
30. Lasciarrea Riccardo . » 684 —
31. Basile Francesco . » 683,90
32. Benvenuti Giancarlo . . » 682,40
33. Ciboddo Consalvo . . » 674,60
34. De Marchi Arnaldo . . » 670 —
35. Cella Fortunato . . » 652,40
36. Biasetton Sandro . » 639,40
37. Seri Livio . . . » 634,80

Specialità elettricisti:

1. Saulli Claudio . punti 805 —
2. Pasqualetti Cesare . » 768 —
3. Cianchi Lamberto . . . . » 718,75
4. Padroni Paolo . » 708 —
5. Gentile Francesco . » 702,15
6. Tosi Angelo . » 693,40
7. D'Ambrosio Giuseppe . » 681 —
8. Leonetti Bartolomeo . » 657 —

Specialità automobilisti:

1. Cudini Marcello punti 837,20
2. Bacci Mario . » 742,40
3. Martini Roberto . » 741,20
4. Rispoli Renzo . » 698 —
5. Casilio Claudio . » 676,45
6. Russo Andrea . . » 676 —
7. Cocozza Domenico . » 667 —
8. Gargiulo Gennaro . . » 595,60

Specialità fotografi:

1. Paciaroni Carlo . punti 704,20
2. De Santis Puzzonia Cesare . » 630,80

Specialità edili:

1. Ardizzone Marco . punti 827,20
2. Zona Alberto . . » 796,40
3. Patacchini Pier Luigi » 787,80
4. Filipponi Paolo . . » 773,60
5. Lo Schiavo Nazareno . . » 763,80
6. Bonanni Carlo » 757,80
7. Marchesini Sergio . » 750 —
8. Moretti Franco » 734 —
9. Torcoletti Giovanni . » 705 —
10. Arduini Giuseppe . . » 701,80
11. Vecchiet Elio . » 686 —
12. Strappa Mario . . » 683,05
13. Catania Giuseppe . . . » 651 —
14. Bruschi Roberto . » 641,90

Specialità geofisici:

1. Di Pietro Francesco . punti 841 —
2. Lenzi Giorgio . . » 762,75
3. Angeloni Antonio . . » 750,40
4. Lisci Emanuele . . » 746 —
5. Gangale Giuseppe . . . » 739,40
6. Lanteri Lidio . . . » 736 —
7. Giorgi Alessandro . . » 729,20
8. Autore Luciano . . . . » 715 —
9. Stasi Salvatore . . » 706 —
10. Barbone Luigi . . » 702,40
11. Manigrasso Arcangelo, nato il 12 agosto 1935 » 701 —
12. Bocchetta Mario, nato il 6 giugno 1936 » 701 —
13. De Biase Giuseppe . . . » 697,50
14. Semeraro Antonio . . . » 686 —
15. Parente Pasquale . . . » 655,20
16. Donati Antonio . . . . » 654,50
17. De Simone Arrigo . . . . » 649,25
18. Masi Antonio . . . » 627,60

Specialità assistenti di laboratorio:

1. Raffaele Mauro . . . . punti 727,20
2. Micchelini Gianni . . » 726,40
3. Filippi Loris . . . » 703,90
4. Colbacchini Riccardo . . . » 608,40

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì **31** *gennaio* **1972**
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 200

(3042)

Graduatoria generale di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiali al 3° corso di topografia e cartografia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione della graduatoria di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414 sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 340, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di tre ufficiali al 3° corso di topografia e cartografia;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1971, registro n. 43 Difesa, foglio n. 246, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di tre ufficiali al 3° corso di topografia e cartografia indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

per il posto riservato agli ufficiali in servizio permanente effettivo muniti di laurea:

cap. a. s.p.e. (R.N.) Valenti Giuseppe . . punti 23,917

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra è dichiarato vincitore il seguente candidato:

cap. a. s.p.e. (R.N.) Valenti Giuseppe . . punti 23,917

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1972
Registro n. 3, *foglio n.* 212

(3043)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Milano per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova;

Vista la propria deliberazione n. 120/P.2.1.1. in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Milano, è composta come segue:

Membri:

Porri dott. Alfonso, ispettore capo;
Mattiello dott. Renato, ispettore principale;
Anfossi cav. Agostino, segretario superiore di 1ª classe;
Gaggiani Virgilio, capo tecnico superiore.

Segretario:

Montoleone Filippo, segretario superiore.

Roma, addì 4 febbraio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(3034)

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Venezia per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova;
Vista la propria deliberazione n. 120/P.2.1.1. in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Venezia, è composta come segue:

Membri:

Andreazza dott. Giacomo, ispettore principale;
Angelini Sergio, segretario superiore di 1ª classe;
D'Agostino Umberto, capo deposito superiore;
Voltolina Giancarlo, segretario superiore.

Segretario:

D'Este Carlo, segretario superiore.

Roma, addì 7 febbraio 1972

Il direttore generale: BORDONI

(3035)

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Palermo per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova;
Vista la propria deliberazione n. 120/P.2.1.1. in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Palermo è composta come segue:

Membri:

Coniglio dott. Mario, ispettore principale;
De Cesare Pasquale, segretario superiore;
Peritore dott. Giuseppe, segretario superiore;
Mancia per. ind. Giovanni, capo deposito superiore.

Segretario:

Marchese Tommaso, segretario.

Roma, addì 3 febbraio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(3036)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Verbania

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Verbania (Novara);
Visto il decreto ministeriale in data 15 novembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Verbania, nell'ordine appresso indicato:

1. Zingaretti dott. Vincenzo	punti	84,88	su 132
2. Coverlizza dott. Mario	»	84,47	»
3. Bartelloni dott. Manlio	»	79,86	»
4. Lopez dott. Ugo	»	78,99	»
5. Tognazzi Luciano	»	78,23	»
6. Ilari dott. Vergilio	»	78,21	»
7. Spani dott. Tommaso, (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	77,06	»
8. Bertino dott. Giuseppe	»	77,06	»
9. Geraci dott. Vincenzo	»	75,92	»
10. Sallustio dott. Vito	»	75,51	»
11. Rollone Eusebio	»	75 —	»
12. Maddalone Pasquale	»	74,60	»
13. Di Stefano Ruggiero	»	74,50	»
14. Grillo dott. Roberto	»	74,02	»
15. Vitale Francesco	»	73,83	»
16. Azzi dott. Palmiro	»	73,60	»
17. Caruana Salvatore	»	73,50	»
18. Pannone dott. Francesco	»	73,38	»
19. Perri Marziale	»	73,02	»
20. Laurenza dott. Giovanni	»	72,90	»
21. D'Ancona dott. Antonio	»	72,70	»
22. Moriconi dott. Benito	»	72,24	»
23. Salerno dott. Vincenzo	»	72,23	»
24. Bartalena dott. Valentino	»	72,19	»
25. Dalmazzo Francesco	»	72,06	»
26. Milanesi dott. Luigi	»	71,85	»
27. Casazza Egidio	»	71,25	»
28. Imboldi dott. Rocco Emilio	»	70,19	»
29. Mantelli Erminio	»	69,98	»
30. Puglisi dott. Carmelo	»	69,82	»
31. Lauletta dott. Angelo	»	69,51	»
32. Forlani dott. Remo	»	69,45	»
33. De Pascale dott. Mario	»	69,18	»
34. Evangelisti Ugo	»	69,06	»
35. De Negri dott. Errico	»	68,99	»
36. Faissola Giovanni	»	68,22	»
37. Bellizzi Alessandro	»	68,08	»
38. Filippi dott. Davide	»	67,95	»
39. Facchini Mario	»	67,72	»

40. Paniccio dott. Rocco .	punti	67,64	su 132
41. Mazza dott. Osvaldo	»	67,15	»
42. Barbieri dott. Silvio, (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) .	»	66,98	»
43. Buccheri dott. Antonino	»	66,98	»
44. Delli Paoli dott. Dante . .	»	66,83	»
45. Bernarello dott. Ottavio .	»	65,95	»
46. Sperduti dott. Michele .	»	65,87	»
47. Labriola Antonio	»	65,85	»
48. Miceli Vittorio . .	»	65,69	»
49. Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
50. Alberti Pietro	»	65,46	»
51. Achilli Amedeo . .	»	65,06	»
52. Stenghele dott. Giuseppe .	»	63,89	»
53. Guercio Aldo S. .	»	63,49	»
54. Tarella Domenico .	»	63,42	»
55. Taranto Fausto .	»	63,33	»
56. Piscitelli Ferruccio .	»	63,04	»
57. Agnoli Mario	»	60,62	»
58. Rapetti Andrea .	»	60,41	»
59. Trullo Antonio .	»	59,76	»
60. Di Stilo Rocco O. .	»	59,63	»
61. Frigiolini Mario .	»	59,28	»
62. Norbiato Bruno	»	59,03	»
63. Pascale Vittorio	»	58,59	»
64. Suelzu dott. Clemente .	»	58,52	»
65. Barisone Giacomo . . .	»	58,46	»
66. Persoglio Domenico .	»	57,04	»
67. Nepomuceno Renato	»	55,56	»
68. Pignat Guido	»	53,89	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(3041)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Terni

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Terni;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Terni, nell'ordine appresso indicato:

1. Pianesi dott. Ermanno .	punti	88,57	su 132
2. Cappello dott. Agostino . .	»	86,08	»
3. Dell'Isola dott. Erasmo	»	79,23	»
4. Polledri dott. Angelo . .	»	78,53	»
5. Piccoli dott. Bruno . .	»	78,02	»
6 Simeone dott. Mariangelo .	»	77,86	»
7. Fiduccia dott. Benedetto . .	»	76,83	»
8 Calistri dott. Umberto . .	»	75,22	»
9. Tollis dott. Aldo	»	74,40	»
10 Bortolan dott. Mariano .	»	74,28	»
11. Pulli dott. Italo	»	71,90	»
12 Coverlizza dott. Mario .	»	71,47	»
13. Vincenzoni dott. Alvaro	»	70,62	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(3039)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pisa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pisa;

Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pisa, nell'ordine appresso indicato:

1. Caporusso dott. Domenico	punti	92,21	su 132
2. Aiello dott. Salvatore	»	88,79	»
3. Gaetani dott. Leonida	»	88,44	»
4. Schinco dott. Emilio	»	88,14	»
5. Righi dott. Giovanni	»	87,20	»
6. Pianesi dott. Ermanno	»	86,57	»
7 Venuti dott. Eustachio	»	85,67	»
8. Schlitzer dott. Pasquale	»	84,96	»
9. Guerrieri dott. Domenico	»	83,37	»
10. Campanella dott. Giovanni	»	80,75	»
11. Fornaciari dott. Raul	»	79,98	»
12. Procaccini dott. Domenico	»	78,81	»
13. Palatiello dott. Vincenzo	»	77,69	»
14. Tognocchi dott. Candido	»	76,58	»
15. Rava dott. Beniamino	»	75,17	»
16. Gini dott. Michele	»	74,01	»
17. Luciani dott. Antonio	»	73,80	»
18. Calistri dott. Umberto	»	72,22	»
19. Paiotti dott. Dante	»	70,56	»
20. Coverlizza dott. Mario	»	68,47	»
21. Manzini dott. Dario	»	64,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(3040)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a quattro posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti - specializzazione architettura.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a quattro posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti - specializzazione architettura, nel ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i funzionari del ruolo degli architetti del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, i quali rivestano qualifica non inferiore a quella di soprintendente di 2ª classe.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, dovrà pervenire o essere presentata, alla predetta direzione generale, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano pervenute in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) la data, il luogo di nascita ed il domicilio;

b) il diploma di laurea di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la qualifica rivestita e la sede ove presta servizio;

d) di non essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) *curriculum* documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) titoli vari ed ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione della domanda, l'interessato dovrà far pervenire, separatamente dalla domanda stessa e dai documenti di cui all'art. 5, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, artistico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, e ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa, con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione: «Concorso per ispettore centrale per l'architettura».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il termine suddetto, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

I documenti e le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3 A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal Ministro e composta di cinque membri, tre dei quali professori di università o di istituto di istruzione universitaria, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione ed un ispettore centrale.

Le funzioni di segretario della commissione stessa saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportune tabelle.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione suddetta sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 60 per i titoli e non più di 40 per il colloquio integrativo.

Art. 10.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno trentasei punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali con particolare riferimento alla specializzazione cui il concorso stesso si riferisce.

Detto colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità dei candidati ed all'accertamento della loro attitudine a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti su 40 a disposizione della commissione.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti, per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo lo ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti che avranno superato l'esame e che abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, relativi al riconoscimento dei titoli, ai fini della preferenza a parità di merito, è di giorni venti che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degi affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

Art. 13.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o fare pervenire al Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 500, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, per accertare la sua idoneità fisica all'impiego per il quale concorre.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1972
Registro n. 5, foglio n. 120

(3086)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'architettura.

Nel Bollettino ufficiale n. 45-46 dell'11-18 novembre 1971 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1971, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso per titoli, integrato da colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'architettura del Ministero della pubblica istruzione.

(3087)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Assegnazione di una borsa di pratica commerciale per gli Stati Uniti d'America

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 27 marzo 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 13 ottobre 1971, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso sopra citato, formato a norma dell'art. 12 del cennato decreto 18 febbraio 1969;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 dicembre 1971, con il quale al sig. Locchi Vittorio, idoneo al concorso citato, è stata assegnata una borsa di pratica commerciale per il Pakistan orientale su richiesta espressa dal medesimo;

Considerato che il predetto Locchi Vittorio con istanza dell'11 gennaio 1972 nel far presente la situazione esistente nel Pakistan orientale a seguito delle note vicende belliche ha chiesto di poter compiere la pratica commerciale negli Stati Uniti d'America - Stato della Georgia sede rimasta vacante per decadenza della borsa del sig. Ianni rag. Benizio;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291;

Decreta:

Il sig. Locchi Vittorio, assegnatario di una borsa di pratica commerciale per il Pakistan orientale, è autorizzato a compiere, con le modalità indicate nel bando di concorso, la pratica commerciale negli Stati Uniti d'America - Stato della Georgia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il Ministro: ZAGARI

(3044)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.